

XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 3234

d'iniziativa dei deputati
CIABURRO, ALBANO, FRASSINETTI, VINCI

Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

Presentata il 27 luglio 2021

Onorevoli Colleghi! – La mobilità alternativa sostenibile o micromobilità elettrica rappresenta indubbiamente uno strumento di grande interesse ai fini della diffusione di modelli di mobilità urbana sostenibili e di facile accesso. Per garantire che il sistema sia effettivamente virtuoso, tuttavia, occorre un quadro di regolamentazione chiaro e certo. La diffusione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica o monopattini elettrici, sia in modalità di possesso privato che mediante l'accesso a servizi di noleggio a flusso libero, indica evidentemente una forte propensione dei cittadini all'uso di questi mezzi, ma ha anche contribuito a rendere più pericolosa la conduzione dei veicoli su strada. Il monopattino, in quanto veicolo elettrico, dispone di una propulsione estremamente più potente e veloce rispetto a una bicicletta, eppure viene condotto spesso in modo del tutto irrispettoso delle regole di circolazione, anche sui marciapiedi e nelle aree pedonali, con grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Ne consegue che in media ogni tre giorni si verifica un incidente grave avente ad oggetto un monopattino elettrico. Tra le cause più diffuse di sinistro figurano: la caduta autonoma dovuta a ribaltamento senza urto contro

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – 2021

ostacoli fissi, un aspetto su cui incide una diffusa distrazione da parte dei conducenti; gli scontri frontali e laterali agli incroci, derivanti dal mancato rispetto delle regole sulla precedenza; la conduzione del mezzo in stato di ebbrezza. La mancanza del requisito della patente di guida per i conducenti di monopattino, soprattutto per i minori, ha permesso l'accesso diffuso a un veicolo molto potente in termini di propulsione, ma proprio per questo estremamente pericoloso. È evidente che, a fronte di una così rapida diffusione dei mezzi, la regolamentazione provvisoria disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, n. 162, nonché dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ormai del tutto inadeguate e insufficienti. Lo stesso dicasi per la vigente disciplina dei monopattini, successivamente definita nei commi da 75 a 75-septies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che opera nelle more della sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione.

La presente proposta di legge intende, quindi, introdurre un quadro normativo organico e autonomo in materia, al fine di favorire la conoscibilità, la chiarezza e la fruibilità delle disposizioni medesime da parte degli utilizzatori dei monopattini elettrici e delle imprese responsabili dei servizi di noleggio nelle aree urbane.

L'articolo 1 stabilisce i requisiti e l'ambito di circolazione dei monopattini elettrici, relativi sia alle dotazioni di sicurezza di cui questi devono essere dotati, sia a eventuali limiti di circolazione e di velocità. In tale senso si segnala, al comma 2, l'introduzione del limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h) al di fuori delle aree pedonali e di 6 km/h all'interno di queste. L'articolo 1, inoltre, dispone un meccanismo sanzionatorio a tutela della sicurezza dei conducenti.

L'articolo 2 stabilisce ulteriori prescrizioni di sicurezza, quali l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo, di essere dotati almeno di patente di guida di categoria AM, nonché il divieto di trasportare altre persone, cose o

animali sui monopattini medesimi, i quali devono necessariamente essere utilizzati per il trasporto di una sola persona.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4 disciplina l'utilizzo dei monopattini elettrici da parte dei minori, di età compresa tra quattordici e diciotto anni, i quali, oltre alle prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 2, sono soggetti a ulteriori restrizioni nella circolazione, prevedendo un limite di velocità massimo di 12 km/h.

L'articolo 5 interviene in materia di sosta e di fermata dei monopattini elettrici. Spesso tali mezzi sono parcheggiati sui marciapiedi, creando difficoltà per la circolazione dei pedoni e l'assenza di una normativa chiara sul punto ha consentito abusi non più tollerabili. In tale senso l'articolo 5 dispone il divieto di sosta e di fermata sui marciapiedi e permette l'utilizzo degli stalli riservati a veicoli a due ruote. Si prevede, altresì, che le amministrazioni comunali possano identificare, nell'ambito del proprio territorio, apposite aree di sosta.

L'articolo 6 disciplina il regime sanzionatorio e regolatorio per i conducenti di monopattini elettrici in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, disponendo un sistema di sanzioni vieppiù rigido quanto più grave è la violazione riscontrata.

L'articolo 7 regola il servizio di noleggio di monopattini elettrici con flotte in libera circolazione o free floating, prevedendo che siano le giunte comunali a stabilire, con propria delibera, l'ambito di operatività delle imprese che prestano tali servizi e, dunque, il numero massimo dei mezzi in circolazione nel territorio. Inoltre si richiede che le imprese siano dotate, come previsto dall'articolo 3, di una copertura assicurativa per tutti i loro veicoli, che forniscano, dove richiesto, il casco e altri equipaggiamenti di sicurezza e che garantiscano il controllo dell'età e dei documenti dei conducenti per evitare frodi e abusi da parte di altri utenti.

Gli articoli 8 e 9 recano le disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1.**

(Requisiti e ambito di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. Ai fini della presente legge, per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito denominati «monopattini elettrici», si intendono i mezzi dotati dei seguenti requisiti:

a) caratteristiche tecniche e di costruzione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;

b) segnalatore acustico;

c) luce anteriore bianca o gialla fissa;

d) catadiottri posteriori rossi, nonché luce rossa fissa, utile alla segnalazione visiva;

e) sistema frenante;

f) assenza di posti a sedere;

g) marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

h) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kilowatt (kW).

2. I monopattini elettrici possono essere posti in circolazione nei centri abitati individuati ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esclusivamente nelle strade classificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere E, E-bis, F e F-bis, del medesimo codice della strada, e nelle aree pedonali, con limite di velocità di 6 km/h. La circolazione è, altresì, consentita, al di fuori dei centri abitati, nelle strade urbane con limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h) e nelle strade extraurbane, solo in presenza di una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima, con un limite di velocità di 30 km/h.

3. Le amministrazioni comunali possono, in ogni caso, stabilire divieti o limitazioni, ulteriori rispetto a quelli di cui alla presente legge, alla circolazione dei monopattini elettrici nelle aree pedonali e nelle strade di cui al comma 2 sulla base di esigenze di sicurezza per la circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché sulla base delle caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione delle strade medesime.

4. È in ogni caso vietata la circolazione dei monopattini elettrici nelle strade classificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere A, B, C e D, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che siano prive di una pista ciclabile in sede propria e su corsia riservata.

5. È vietata la circolazione di monopattini elettrici aventi requisiti diversi rispetto a quelli di cui al comma 1.

6. A chiunque circoli con un monopattino elettrico avente requisiti diversi rispetto a quelli di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 400. Alla predetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino medesimo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino sia privo di uno o più dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), del presente articolo.

Art. 2.

(Dispositivi di sicurezza per i conducenti di monopattini elettrici e norme di comportamento)

1. I conducenti di monopattini elettrici hanno l'obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai conducenti di monopattini elettrici è in ogni caso fatto obbligo di essere dotati almeno di patente di guida di categoria AM.

2. Nell'ambito della circolazione su strada, i conducenti di monopattini elettrici devono in ogni caso procedere su un'unica fila, non devono essere affiancati, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e devono reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.

3. Ai conducenti di monopattini elettrici è in ogni caso fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo mediante l'uso dei mezzi medesimi.

4. A chiunque violi le disposizioni dei commi da 1 a 3 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. Alla violazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, consegue l'applicazione del fermo amministrativo del monopattino elettrico per sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Alla violazione delle disposizioni del comma 1, secondo periodo, consegue la sanzione accessoria della confisca del monopattino.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i monopattini elettrici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la circolazione in strada dei monopattini elettrici, di cui all'articolo 1, comma 1, sprovvisti di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Ai fini dell'accertamento della violazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A chiunque violi le disposizioni del comma 1 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.500.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di guida dei monopattini elettrici da parte di minori di età compresa tra quattordici e diciotto anni)

1. La conduzione dei monopattini elettrici è consentita ai minori di età compresa tra quattordici e diciotto anni esclusivamente in aree e percorsi pedonali a velocità non superiore a 6 km/h o su percorsi ciclabili, comunque denominati, con velocità non superiore a 12 km/h.

2. Ai minori di età compresa tra quattordici e diciotto anni è vietata la conduzione dei monopattini elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, sprovvisti di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A chiunque violi le disposizioni dei commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1.500. Alla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue l'applicazione del fermo amministrativo del monopattino elettrico per novanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

(Divieto di sosta e di fermata dei monopattini elettrici)

1. Sono vietate la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini elettrici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai ciclomotori e ai motoveicoli.

2. In ogni caso i comuni possono individuare, con delibera della giunta, spazi per la sosta dei monopattini elettrici contraddistinti dalla segnaletica necessaria.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli articoli 158, comma 5, e 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di conduzione dei monopattini elettrici sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti e norme di comportamento in caso di incidente)

1. Ai conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l).

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, alla quale consegue il fermo amministrativo del monopattino elettrico per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5g/l, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000, alla quale conseguono la confisca del monopattino

elettrico ai sensi dell'articolo 224-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e due anni e l'arresto fino a sei mesi.

4. Ai conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, alla quale conseguono il fermo amministrativo del monopattino elettrico per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e due anni e l'arresto da sei mesi a un anno.

5. Nel caso di recidiva nel biennio delle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 è, altresì, disposta la revoca della patente di guida del conducente.

6. Nel caso in cui i conducenti di monopattini elettrici, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 4, provochino un incidente, le relative sanzioni sono raddoppiate.

7. I conducenti di monopattini elettrici, in caso di incidente, hanno l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni. In caso di incidente a persone, cose o animali ricollegabili al comportamento del conducente del monopattino elettrico si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di noleggio di monopattini elettrici)

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, le imprese di noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità di flusso libero, possono essere autorizzate allo svolgimento del servizio esclusivamente con apposita delibera della giunta comunale, nella quale devono essere previsti il numero

di licenze attivabili e il numero massimo dei monopattini elettrici disponibili in circolazione.

2. Le imprese di noleggio di cui al comma 1 devono, inoltre, garantire:

a) la copertura assicurativa dei monopattini elettrici messi a disposizione degli utenti per lo svolgimento del servizio stesso;

b) la fornitura al conducente, che ne sia sprovvisto o che ne faccia richiesta, di un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di un giubbotto o di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) l'autorizzazione all'utilizzo di un monopattino elettrico esclusivamente previa verifica, anche in modalità telematica, dell'età del conducente, del possesso della patente di guida almeno di categoria AM e della disponibilità da parte del conducente del casco protettivo, fornito ai sensi della lettera b) o di proprietà del conducente stesso, conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di un giubbotto o di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. I conducenti di monopattini elettrici a noleggio di cui ai commi 1 e 2, autorizzati all'utilizzo del monopattino elettrico a seguito di dichiarazioni non veritiere aventi ad oggetto l'età, il possesso della patente di guida o il possesso del casco protettivo, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

4. Le imprese di cui al comma 1 che violano le disposizioni dei commi 1 e 2 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 8.000. Alla sanzione amministrativa prevista dal primo periodo consegue il fermo amministrativo dei monopattini elettrici non a

norma per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La custodia del monopattino elettrico è affidata al proprietario dello stesso.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori degli ambiti territoriali della stessa sperimentazione, è regolata ai sensi della presente legge.

2. I commi da 75 a 75-septies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

3. In caso di violazione dei limiti di velocità di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge e compatibilmente con le medesime, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.